

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIEGBERT ALBER

presentate il 27 settembre 2001¹

I — Introduzione

1. Oggetto del presente procedimento pregiudiziale è la determinazione del foro del luogo di esecuzione di un'obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1 della Convenzione di Bruxelles. La ricorrente belga Six International Ltd e la Six Construct International S.A., alle quali è subentrata la S.A. BESIX (in prosieguo: «BESIX»), da una parte, e la convenuta WABAG Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. (in prosieguo: la «WABAG»), appartenente al gruppo Deutsche Babcock, dall'altra, avevano convenuto di presentare un'offerta congiunta nella gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in Camerun. Le suddette parti sono ora in lite dinanzi ai giudici belgi, i quali devono accertare se la WABAG abbia infranto l'impegno di esclusiva contenuto nell'accordo, per il fatto che la Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co (in prosieguo: la «PLAFOG») — società appartenente allo stesso gruppo della WABAG — aveva partecipato all'offerta di un'altra impresa. In questa circostanza occorre chiarire se i giudici belgi siano competenti a dirimere la controversia.

1 — Lingua originale: il tedesco.

II — Ambito normativo

2. Le disposizioni rilevanti della Convenzione di Bruxelles², nella versione che trova qui applicazione, stabiliscono quanto segue:

«Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

(...)

2 — Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32), nella versione della Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1). La Convenzione del 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione (GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1), non è applicabile poiché il ricorso di primo grado è stato presentato il 19 agosto, mentre la convenzione di adesione è entrata in vigore in Belgio solamente il 1° aprile 1989.

Articoli 3-4

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2.-5. (...)».

III — Fatti

3. Il giudice che ha effettuato il rinvio espone i fatti della controversia come segue:

«— Il 20 dicembre 1983 la società Deutsche Babcock Anlagen AG, capogruppo della Deutsche Babcock, da un

lato, e le società Six International Ltd e Six Construct International S.A., alle quali è subentrata la S.A. BESIX, dall'altro, (...) hanno convenuto di elaborare un'offerta congiunta in merito al progetto del Ministero delle Miniere e dell'Energia del Camerun intitolato: "Rifornimento d'acqua in undici centri urbani del Camerun", vincolandosi, nel caso in cui l'appalto fosse stato loro aggiudicato, ad eseguirlo come gruppo nei confronti del committente. Come risulta dal verbale redatto in tale data, le parti si sono impegnate a "garantirsi reciprocamente l'esclusiva e, con riserva della competitività dell'offerta di ciascun socio, a non assumere vincoli con altri partner".

— Il 24 gennaio 1984 la società WABAG Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co., appartenente al gruppo Deutsche Babcock, ha stipulato con la società BESIX un accordo avente l'oggetto previsto nel verbale del 20 dicembre 1983. Tale accordo confermava l'esclusiva convenuta nel verbale senza però riproporre la riserva relativa alla competitività delle offerte.

— Il gruppo WABAG/BESIX ha presentato la propria offerta il 30 gennaio 1984.

— Al momento dell'apertura delle offerte, la BESIX ha constatato che la PLAFOG, anch'essa appartenente al gruppo Deutsche Babcock, aveva partecipato all'offerta presentata da un'altra impresa, la PERUSYTHYMA (in prosieguo: la "POY"), società di diritto finlandese; la BESIX ha immediatamente denunciato tale circostanza alla WABAG, che le ha risposto, con telex datato 8 febbraio 1984, che si trattava di un errore, del quale si scusava, dovuto a un problema negli scambi di informazioni in seno al gruppo.

— L'offerta del gruppo WABAG/BESIX è stata classificata sesta su sei offerte presentate, essendo notevolmente più cara rispetto a quelle delle concorrenti; l'offerta finlandese è stata classificata al quinto posto.

Successivamente l'appalto è stato frazionato e la realizzazione dei singoli lotti affidata ad imprese diverse.

I lotti n. 1, da un lato, e nn. 3, 4 e 5, dall'altro, venivano affidati all'impresa finlandese alla cui offerta aveva partecipato la PLAFOG³.

³ — La WABAG e la PLAFOG sostengono invece nelle loro memorie che detti lotti sarebbero stati assegnati ad altri concorrenti, mentre esse avrebbero ricevuto il lotto n. 2. Ciò trova conferma altresì in una lettera della BESIX del 27 novembre 1984.

La graduatoria relativa a questo lotto era la seguente:

- 1) Società X
- 2) Società Y
- 3) Società finlandese e PLAFOG,
- 4) Società Z
- 5) Società WABAG e BESIX».

4. Su tali basi la BESIX chiedeva al Gruppo «Deutsche Babcock» il risarcimento dei danni ad essa causati dalla violazione dell'accordo di esclusiva.

IV — Procedimento innanzi ai giudici nazionali

5. Successivamente la BESIX citava in giudizio innanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles le società Deutsche Babcock, WABAG e PLAFOG per sentirle condannare al pagamento di 80 milioni di franchi belgi. La causa veniva cancellata dal ruolo nei confronti della Deutsche Babcock e per

il resto la domanda veniva respinta. La sentenza veniva impugnata dalla BESIX. Con impugnazione incidentale la WABAG e la PLAFOG chiedevano che venisse dichiarata l'incompetenza dei giudici belgi a conoscere della controversia.

V — Parere della giurisdizione di rinvio

6. La Cour d'Appel osserva innanzi tutto che l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, consiste nell'impegno di esclusiva di cui sopra.

7. Inoltre, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Cour d'Appel dichiara che «il luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa va determinato in conformità della legge che disciplina tale obbligazione secondo le norme di conflitto del foro competente». In conformità al diritto internazionale privato belga nel caso di specie deve applicarsi il diritto belga.

8. In ordine al luogo di esecuzione, la Cour d'appel dichiara infine che esso non può comunque essere individuato nel luogo del domicilio del debitore, poiché la volontà delle parti era «tacitamente ma chiaramente diretta ad accettare un impegno di esclusiva a carattere generale e valevole nel mondo intero».

9. Da quanto osservato, per la Cour d'appel ne deriva la questione se sia sufficiente per ritenere competente un foro belga, ai sensi dell'art. 5, punto 1 della Convenzione, il fatto che l'impegno di esclusiva dovesse essere osservato anche in Belgio.

10. La Convenzione di Bruxelles mira a realizzare la certezza del diritto e, in particolare, a garantire che sia possibile prevedere il foro competente. Proprio a tale scopo dovrebbe servire il criterio che individua il foro competente nel luogo di esecuzione dell'obbligazione. Nel presente caso vi sarebbero tuttavia diversi luoghi di esecuzione dell'obbligazione.

11. La Corte di giustizia ha risolto problemi analoghi in controversie relative a contratti di lavoro che avevano punti di contatto con vari ordinamenti giuridici, definendo quale luogo di esecuzione il luogo «in cui il lavoratore adempie essenzialmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (...) o quello nel quale ha stabilito il centro effettivo della sua attività professionale».

12. Nel caso presente si potrebbe ritenere che il Belgio sia il luogo «in cui le parti avevano di fatto il maggior interesse a rispettare il proprio impegno di esclusiva, poiché in tale paese esse dovevano elaborare l'offerta comune».

VI — Questione pregiudiziale

13. La Cour d'appel propone quindi alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali.

«Se l'art. 5, punto 1, della Convenzione [di Bruxelles] [...] debba essere interpretato nel senso che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato, in materia contrattuale, in un altro Stato contraente dinanzi al giudice di uno qualsiasi dei luoghi in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, in particolare allorché, trattandosi di un obbligo di non fare — come, nel caso di specie, un impegno ad agire in esclusiva con un contraente ai fini della presentazione di un'offerta congiunta nell'ambito di un appalto pubblico e a non associarsi con terzi —, tale obbligazione debba essere eseguita in un luogo qualsiasi del mondo.

In caso di soluzione negativa, se il detto convenuto possa essere citato dinanzi al giudice di un luogo preciso tra quelli in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita

e, in tal caso, in base a quale criterio tale luogo debba essere determinato».

VII — Valutazione giuridica

Argomenti delle parti

14. La BESIX, ricorrente nella causa principale, la WABAG, e la PLAFOG, convenute in detto procedimento, e la Commissione muovono tutte dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, nell'applicare l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, occorre sempre fondarsi sulla concreta obbligazione da eseguire e non sull'intero contratto.

15. La WABAG e la PLAFOG richiamano la sentenza Tessili⁴ secondo la quale spetta al giudice investito della causa determinare, in conformità al proprio diritto internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo di adempimento dell'obbligazione. Assumono, che in codesta causa debba applicarsi la legge tedesca, ai sensi della quale il domicilio del debitore costituisce in linea di principio il luogo di adempimento dell'obbligazione. Si perviene al medesimo risultato allorché si applica il diritto belga.

⁴ — Sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Industrie Tessili Italiana Como (Racc. pag. 1473, punto 13).

16. Oggetto della presente controversia è unicamente l'impegno di esclusiva. Le ulteriori obbligazioni risultanti dal contratto con la BESIX sono prive di rilevanza ai fini della determinazione del foro competente. Nella sentenza *Leathertex*⁵, la Corte ha perfino riconosciuto che tale metodo potrebbe condurre all'individuazione di differenti fori competenti a seconda della natura dell'obbligazione che deve essere eseguita. Come poc'anzi osservato, il luogo di esecuzione dell'impegno di esclusiva coincide con il domicilio del debitore.

17. Riconoscere la competenza del foro belga, condurrebbe ad un riconoscimento generale della competenza del giudice adito per primo, senza che venga accertata una speciale relazione tra il suddetto giudice e il contratto oggetto della controversia. Nel presente caso, il giudice più vicino all'obbligazione contrattuale oggetto della lite è invece il giudice tedesco. Le trattative con l'impresa finlandese POY sono state condotte nei locali della PLAF OG e, di conseguenza, anche un'eventuale violazione dell'impegno di esclusiva avrebbe avuto luogo in quella sede.

18. Anche la BESIX considera l'impegno di esclusiva come l'obbligazione decisiva per determinare il luogo di esecuzione. Tuttavia tale obbligazione non avrebbe una rilevanza autonoma, ma dipenderebbe completamente dall'obbligazione contrattuale principale, segnatamente di presentare un'offerta congiunta. La BESIX fonda

la propria opinione sulla sentenza *Shenavai*⁶, secondo la quale nel caso in cui la lite verta su più obbligazioni, le obbligazioni accessorie devono seguire le obbligazioni principali. Il luogo di adempimento deve dunque essere determinato alla luce dell'obbligazione contrattuale principale. Conformemente al diritto belga, che trova applicazione nel presente caso, detto luogo è sito in Belgio.

19. Solamente in via sussidiaria — nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia dovesse considerare isolatamente l'obbligo di esclusiva — la BESIX riconosce che l'impegno di non fare concorrenza non era circoscritto ad un solo luogo di adempimento, ma doveva essere osservato in tutti gli Stati membri. La determinazione del foro del luogo di adempimento deve essere quindi il risultato di una scelta. A tal scopo giova un richiamo della giurisprudenza relativa alla determinazione del luogo di adempimento in materia di contratti di lavoro. Qualora i lavoratori svolgano le loro attività in più Stati membri, la Corte di giustizia si orienta verso il centro effettivo della loro attività professionale. La controversia giudiziaria avrebbe il nesso più stretto con tale luogo. Anche in tale ipotesi, il Belgio sarebbe nel presente caso il luogo di adempimento.

20. Tale soluzione corrisponderebbe alla finalità soggiacente alla previsione di tutti i fori speciali, disciplinati nella seconda parte del titolo secondo della Convenzione di Bruxelles. Quest'ultimi dovrebbero consentire di adire un giudice che abbia un vincolo particolarmente stretto con la controversia

5 — Sentenza 5 ottobre 1999, causa C-420/97, *Laeathertex* (Racc. pag. I-6747).

6 — Sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85, *Shenavai* (Racc. pag. 239, punto 19).

giudiziaria. In tal modo si eviterebbe anche la moltiplicazione dei fori competenti per un contratto, si ridurrebbe il rischio di decisioni giudiziarie contrastanti e si faciliterebbe il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.

21. Al pari della BESIX, la Commissione sottolinea che conformemente alla sentenza *Shenavai*, qualora venissero fatte valere più obbligazioni contemporaneamente, le obbligazioni accessorie a fondamento dell'azione seguirebbero quelle principali. Nel presente caso l'azione si fonda tuttavia su una sola obbligazione contrattuale.

22. Se si applicasse l'interpretazione classica dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles al caso di cui trattasi, si giungerebbe — così continua la Commissione — al risultato che in casi simili potrebbe essere promossa un'azione giudiziaria in ciascuno Stato membro. Ora, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia è proprio tale risultato che la Convenzione di Bruxelles intende evitare⁷. Conseguentemente è comprensibile che il giudice di rinvio chieda se si possa trasporre la soluzione adottata dalla Corte per i contratti di lavoro alle circostanze del presente caso. Tuttavia la Corte di giustizia non ha voluto, in diverse occasioni, estendere tale giurisprudenza. Non si può quindi individuare un'obbligazione principale che giustifichi per l'intero contratto un luogo di adempimento.

⁷ — La Commissione richiama la sentenza *Leathertex*, citata alla nota 5 (punto 31).

23. Si possono prospettare quattro distinte interpretazioni dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. Esse sono:

- l'interpretazione classica, che prescinde dalle peculiarità di un obbligo di non fare che deve essere osservato in tutto il mondo;
- l'individuazione del luogo di adempimento nel domicilio del debitore;
- l'individuazione del luogo di adempimento nel luogo della violazione della obbligazione o
- l'individuazione del luogo di adempimento nel luogo dell'obbligazione principale, a cui l'obbligo di non fare è accessorio.

24. L'interpretazione classica condurrebbe al riconoscimento di fori competenti in tutti gli Stati membri. Essa sarebbe tuttavia incompatibile con l'obiettivo della certezza del diritto, il quale esige che il convenuto possa prevedere dinanzi a quale giudice sarà citato in giudizio. Inoltre un obbligo di non fare su scala mondiale non potrebbe porsi, per sua stessa natura, in uno specifico rapporto con un determinato ordinamento giuridico.

25. Poiché risulta dalle precisazioni del giudice di rinvio che il diritto belga esclude in relazione ad un obbligo di non fare su scala mondiale l'identificazione del luogo di adempimento col domicilio del debitore, la seconda interpretazione non sarebbe compatibile in questa sede con la sentenza GIE Groupe Concorde⁸. (Presumibilmente la Commissione intende dire che nemmeno tale interpretazione corrisponderebbe all'obiettivo della prevedibilità).

26. Se si individuasse il luogo di esecuzione nel luogo dell'effettiva violazione dell'impegno di esclusiva, la determinazione del luogo di esecuzione sarebbe lasciata all'arbitrio del debitore. Il luogo di adempimento di un'obbligazione dovrebbe invece scaturire dalla volontà di entrambe le parti ed essere per le stesse prevedibile al momento della conclusione del contratto.

27. Il nocciolo delle difficoltà che sorgono nel presente caso è costituito dal fatto che l'impegno di non fare sfugge per sua stessa natura a tutte le possibilità di localizzazione. Per tale ragione i tentativi volti ad individuare un luogo di esecuzione non possono condurre a risultati soddisfacenti. La soluzione adeguata sarebbe quindi quella di considerare tale obbligazione solo come accessoria ad un'obbligazione localizzabile, che nella fattispecie sarebbe l'obbligazione di elaborare un'offerta congiunta per una gara d'appalto. Unico obiettivo dell'impegno di esclusiva sarebbe quello di favorire una migliore collaborazione. In assenza di tale collabo-

razione, anche l'impegno di esclusiva risulterebbe privo di significato.

28. A tale soluzione non si può obiettare che l'obbligazione di cooperazione non costituisca oggetto della lite. Se venisse promossa un'azione per violazione di entrambe le obbligazioni, la giurisprudenza Shevanai imporrebbe di prendere in considerazione, per determinare il foro competente, solo il luogo d'esecuzione dell'obbligazione principale.

Presenza di posizione

29. Innanzi tutto occorre sottolineare che contrariamente all'opinione della WABAG e della PLAFOG, la constatazione della Cour d'appel secondo cui si dovrebbe applicare il diritto belga e non quello tedesco non è oggetto della presente causa. L'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, che deve essere interpretato in questa sede, non contiene alcuna disciplina dei conflitti di leggi.

30. Se si guarda agli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della stessa deve «evitare, nei limiti del possibile, la molteplicità dei criteri di competenza giurisdizionale».

⁸ — Sentenza 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6306).

zionale rispetto al medesimo contratto»⁹. Se però è corretta l'affermazione del giudice di rinvio, secondo cui nel presente caso l'azione si fonda su un obbligo di non fare, il cui luogo di esecuzione si estende, ai sensi del diritto belga applicabile, al mondo intero, l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles porterebbe a riconoscere come fori competenti tutti i giudici competenti per materia in tutti gli Stati membri.

31. Occorre dunque esaminare se l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles possa essere interpretato in modo tale da evitare una simile conseguenza. Il giudice di rinvio, la BESIX e la Commissione propongono di definire la nozione di luogo di adempimento in base all'obbligazione contrattuale principale, che è costituita, nel presente caso, dall'elaborazione e dalla presentazione di un'offerta.

A — *La giurisprudenza sulla determinazione del luogo di esecuzione*

32. Con riferimento alla determinazione del luogo di esecuzione di cui al presente caso, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione, non rileva il contratto considerato complessivamente, ma soltanto l'obbligazione di volta in volta oggetto della lite¹⁰. Solamente così si spiega come la competenza giurisdizionale per una lite in

ordine a due obbligazioni derivanti dal medesimo contratto possa appartenere a due giudici diversi¹¹. Già questo principio si oppone alla possibilità di subordinare, nell'ambito del diritto comunitario, singole obbligazioni contrattuali ad una cosiddetta obbligazione principale.

33. Secondo una costante giurisprudenza inoltre, il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale «va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l'obbligazione controversa secondo le norme di rinvio del giudice adito»¹². Di conseguenza non si tratta di una nozione uniforme ed autonoma di diritto comunitario, la quale avrebbe per tutta la Comunità significato univoco, da stabilirsi ad opera della Corte di giustizia, bensì di un semplice rinvio alle norme di diritto nazionale. Queste sono le norme che si applicano ai singoli contratti, la cosiddetta *lex causae*. Nelle controversie giudiziarie interne ad uno Stato — alle quali non si applica la Convenzione di Bruxelles — la *lex causae* è il diritto nazionale che deve essere applicato. Nelle liti relative a contratti aventi elementi transfrontalieri, si scontrano in un certo senso i differenti ordinamenti giuridici nazionali la cui applicazione è in questione — nel presente caso l'ordinamento giuridico tedesco e quello belga. In tali casi occorre esaminare esplicitamente a quale ordinamento giuridico sia sottoposto il contratto in questione. Ove il contratto non contenga a questo riguardo — come nel presente caso — alcuna clausola che permetta di individuare il diritto nazionale da applicare (scelta della

9 — Sentenza Leathertex, citata alla nota 5 (punto 31 con ulteriori note).

10 — Sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos (Racc. pag. 1497, punti 9-12).

11 — V. sentenza Leathertex, citata alla nota 5.

12 — Sentenza Leathertex, citata alla nota 5 (punto 33 con ulteriori note).

legge) il giudice adito determina tale diritto secondo le proprie norme di diritto internazionale privato. Le norme belghe di conflitto applicate al presente caso dispongono, secondo quanto afferma il giudice di rinvio, che si applichi il diritto dello Stato con il quale il contratto presenta i collegamenti più stretti. Secondo il giudice di rinvio ed il giudice nazionale di primo grado, tale Stato è il Belgio; conseguentemente, essi applicano il diritto belga. Poiché l'interpretazione delle norme di diritto interno non spetta alla Corte di giustizia, quest'ultima non può conformemente a detta giurisprudenza fornire al giudice di rinvio alcun elemento d'interpretazione relativo alla nozione di luogo di adempimento.

34. Tale giurisprudenza ha subito tuttavia una deroga: «(...) in materia di contratti di lavoro, la Corte ha dichiarato che occorre determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base alle norme di conflitto del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che essa deve definire basandosi sul sistema e gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (...), criteri che inducono a prendere in considerazione il luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (...)»¹³.

35. La Corte di giustizia si è però astenuta¹⁴, finora, dall'elaborare un'ulteriore

casistica ai fini di un'interpretazione uniforme ed autonoma della nozione di luogo di esecuzione, sebbene diversi avvocati generali, richiamandosi all'obiettivo di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, — segnatamente prevedere¹⁵ l'attribuzione della competenza ad un tribunale avente un collegamento particolarmente stretto con l'oggetto della causa -, abbiano proposto altre soluzioni¹⁶.

36. Nella causa Shenavai la Corte è stata invitata a chiarire se la competenza giurisdizionale, nel caso di un'azione per il pagamento degli onorari richiesti da un architetto, dovesse essere determinata in considerazione del luogo in cui l'architetto ha effettuato la sua prestazione professionale oppure con riferimento al luogo in cui è stato chiesto il pagamento degli onorari. Quest'ultima soluzione si ispirava al principio secondo cui per determinare il foro competente del luogo di esecuzione va sempre tenuto conto dell'obbligazione che costituisce di volta in volta l'oggetto della lite. In quella occasione il giudice di rinvio ed il governo britannico suggerirono tuttavia, come per le controversie giudiziarie in materia di diritto del lavoro, di tener conto, nella determinazione del luogo di esecuzione, dell'obbligazione contrattuale che caratterizza il contratto. La Corte di giustizia osservò tuttavia che i contratti di lavoro creano un inserimento durevole del lavoratore nell'ambito organizzativo del datore di lavoro, ambito che costituisce

13 — Sentenza Groupe Concorde e a., citata alla nota 8 (punto 14 con ulteriori note).

14 — V. le sentenze Shenavai, citata alla nota 6 (punto 16 e segg.); Leathertex, citata alla nota 5 (punto 35 e segg.); Gie Groupe Concorde e a., citata alla nota 8 (punto 13 e segg.), nonché sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, punto 26).

15 — Relazione sulla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pagg. 1-22), cosiddetta «Relazione Jenard».

16 — Conclusioni dell'avvocato generale Lenz, 8 marzo 1994, nella causa C-288/92, Custom Made Commercial (Racc. pag. I-2913, paragrafo 63 e segg.); dell'avvocato generale Léger, 16 marzo 1999, nella causa C-420/97, Leathertex (Racc. pag. I-6747, paragrafo 118 e segg.), e dell'avvocato generale Ruiz Jarabo, 16 marzo 1999, nella causa C-440/97, Gie Groupe Concorde e a. (Racc. pag. I-6307, paragrafo 95 e segg.).

costantemente in quanto tale un sito di riferimento. Perciò, anche quando si controverte su altre obbligazioni contrattuali, derivanti dal contratto di lavoro, si potrebbe tener conto dell'obbligazione che caratterizza il contratto. Tuttavia ciò non è valido¹⁷ per gli altri contratti, come in particolare per i contratti degli architetti.

37. Nella causa Custom Made Commercial occorre accertare se trovi applicazione la *lex causae*, qualora il contratto oggetto della lite sia assoggettato alla legge uniforme sulla vendita. Secondo il diritto uniforme in materia di vendita, quale luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo si dovrebbe considerare in via di principio il domicilio del creditore.

38. Prendendo lo spunto da quanto sopra, l'avvocato generale Lenz ha esaminato la giurisprudenza che si era già formata a quell'epoca ed è giunto alla conclusione che la Corte di giustizia preferiva indubbiamente individuare il luogo di adempimento sulla scorta del diritto sostanziale del contratto, ma che tuttavia si discostava da tale principio quando esso risultava manifestamente incompatibile con le finalità dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles¹⁸. Egli ha osservato, inoltre, che la scelta dell'obbligazione da prendere in considerazione per l'individuazione del luogo di adempimento, è d'importanza decisiva per la determinazione di tale luogo¹⁹. Infine, ha ritenuto che il rinvio sistematico del diritto uniforme in materia

di vendita al domicilio del creditore del pagamento del prezzo non è tale da consentire di investire della controversia il giudice che si presenta più vicino²⁰. L'avvocato generale spiega quanto sopra con il fatto che la determinazione del luogo di adempimento effettuata dal diritto sostanziale persegue obiettivi diversi rispetto a quelli dell'individuazione del luogo di esecuzione, cosicché non può garantire l'attribuzione della competenza al giudice che presenta il collegamento più immediato con la controversia²¹. Egli ha quindi suggerito di individuare, in via di principio, il luogo di adempimento in materia di contratti di compravendita nel luogo in cui devono essere fornite le prestazioni del venditore.

39. La Corte di giustizia sottolinea invece che, sebbene l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si basi indubbiamente sulla supposizione che nel già menzionato luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali esistano normalmente i collegamenti più stretti tra la controversia ed il giudice competente, il motivo decisivo consiste nel fatto che il criterio del luogo di esecuzione è chiaramente ed uniformemente determinabile. La certezza del diritto così raggiunta sarebbe compromessa se il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione venisse modificato nei casi in cui non conducesse all'attribuzione della competenza al giudice che presenta un collegamento particolarmente stretto con la controversia²².

40. Nel 1999 la Corte di giustizia ha dovuto nuovamente chiedersi, in due cause,

17 — Sentenza Shenavai, citata alla nota 6 (punto 16 e segg.).

18 — Conclusioni Custom Made Commercial, citate alla nota 16 (paragrafo 63).

19 — Conclusioni Custom Made Commercial, citate alla nota 16 (paragrafo 64).

20 — Conclusioni Custom Made Commercial, citate alla nota 16 (paragrafo 71 e segg.).

21 — Conclusioni Custom Made Commercial, citate alla nota 16 (paragrafi 26 e segg. e 80).

22 — Sentenza Custom Made Commercial, citata alla nota 14 (punto 11 e segg.).

se non fosse necessario abbandonare, o almeno modificare, la giurisprudenza relativa alla determinazione del luogo di adempimento.

41. La causa *Leathertex* riguardava due obbligazioni di pagamento di pari importanza derivanti da un medesimo contratto di agenzia commerciale, che dovevano essere eseguite in due luoghi distinti. L'avvocato generale Léger ha affermato che il rinvio alla *lex causae* non comporterebbe una maggiore certezza del diritto rispetto ad un'interpretazione autonoma, mentre una determinazione autonoma del luogo di esecuzione per i differenti tipi di obbligazioni disciplinerebbe almeno sul lungo periodo il maggior numero di ipotesi immaginabili²³, poiché queste finirebbero per essere sottoposte una per una alla Corte di giustizia a titolo di domanda pregiudiziale. Egli ha suggerito che in materia di obbligazioni pecuniarie si tenga conto del luogo in cui deve essere eseguita la controprestazione contrattuale. Il luogo di adempimento della prestazione oggetto del contratto dovrebbe essere individuato in materia di contratti di agenzia commerciale in base alla necessaria delimitazione geografica del contratto di agenzia ed eventualmente mediante la determinazione del baricentro dell'attività contrattuale. Così un unico giudice del luogo di esecuzione sarebbe competente per tutte le azioni derivanti da un contratto di agenzia commerciale.

42. La causa *Gie Groupe Concorde*, infine, riguardava una richiesta di risarcimento danni contro una società armatrice ed il suo capitano per un trasporto marittimo tra Le Havre e Santos, in Brasile. L'avvocato

generale Ruiz-Jarabo ha esposto prima teoricamente²⁴ e successivamente con riferimento al caso concreto²⁵ le considerevoli difficoltà che il giudice nazionale incontra quando deve applicare l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia per determinare il luogo di adempimento. Praticamente, per dette ragioni, il luogo di esecuzione sarebbe frequentemente determinato non in conformità alla *lex causae*, bensì in ragione della sua più facile applicazione, in base al diritto del giudice adito, la cosiddetta *lex fori*. Partendo da questa premessa, l'avvocato generale ha osservato che l'interpretazione accolta dalla Corte di giustizia non garantiva neppure una maggiore certezza del diritto rispetto ad un'interpretazione autonoma di diritto comunitario della nozione di luogo di adempimento. Tale interpretazione non garantirebbe nemmeno la competenza di un giudice che presenti un collegamento immediato con la controversia. Egli ha perciò suggerito di individuare il luogo di esecuzione in funzione delle specifiche circostanze del caso concreto, tenendo conto della natura dell'obbligazione che di volta in volta appare nel contratto.

43. La Corte di giustizia ha sottolineato tuttavia ancora una volta, anche in tale causa, la necessità di salvaguardare la certezza del diritto²⁶. Inoltre, ha ricordato che il diritto sostanziale, a cui rinvia l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, e la volontà delle parti sono normalmente più adeguati a determinare il luogo di esecuzione, di un'interpretazione astratta ed autonoma ad opera della Corte di giustizia²⁷.

23 — Conclusioni *Leathertex*, citate alla nota 16 (paragrafo 118 e segg.).

24 — Conclusioni *Gie Groupe Concorde* e a., citate alla nota 16 (paragrafi 28 e segg. e 45 e segg.).

25 — Conclusioni *Gie Groupe Concorde* e a., citate alla nota 16 (paragrafo 33 e segg.).

26 — Sentenza *Gie Groupe Concorde* e a., citata alla nota 8 (punto 23 e segg.).

27 — Sentenza *Gie Groupe Concorde* e a., citata alla nota 8 (punto 25 e segg.).

44. Di conseguenza la Corte di giustizia ha statuito come segue:

«Spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto al tempo stesso degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli. In quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice può così essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione tenendo conto dei criteri suggeriti dal giudice nazionale, cioè ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita»²⁸.

45. Nella sentenza *Leathertex* la Corte di giustizia ha rinunciato a ribadire detta giurisprudenza, ma ha rifiutato di dichiarare competente un unico giudice per le azioni che abbiano ad oggetto prestazioni di ugual natura e che debbano essere eseguite in luoghi diversi.

46. Conseguentemente, da detta giurisprudenza si evince che allo stato attuale del diritto comunitario è compito del legislatore nazionale dettare le norme volte a determinare il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali e compito dei

giudici nazionali interpretare ed applicare dette norme.

47. Nemmeno la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali²⁹, che non trova applicazione nella presente fattispecie, avrebbe portato a risultati diversi. Pur facilitando indubbiamente l'identificazione della *lex causae*, essa lascia tuttavia espressamente a quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. b), il compito di determinare il luogo di esecuzione.

48. Infine, neppure il recentissimo regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale³⁰, offre argomenti per una diversa interpretazione dell'art. 5, punto 1, lett. b), della Convenzione di Bruxelles. Senza dubbio, nel suo art. 5, punto 1, lett. b), esso determina espressamente il luogo d'esecuzione in contratti di compravendita — il luogo di consegna — e in materia di contratti di prestazioni dei servizi — il luogo della prestazione dei servizi. Non si trova tuttavia alcun elemento da cui si possa dedurre che nel presente caso il luogo di esecuzione dovrebbe essere individuato dalla Corte di giustizia. Innanzi tutto, detto regolamento non è applicabile già per ragioni di ordine temporale, dal momento che esso si applica solo alle azioni promosse dopo il primo marzo 2002. Anche sul piano materiale la presente obbligazione non rientra in alcuno dei gruppi di luoghi di esecuzione espressa-

28 — Sentenza *GIE Groupe Concorde e a.*, citata alla nota 8 (punto 31).

29 — Versione consolidata, GU 1998, C 27, pag. 36.

30 — GU 2001, L 12, pag. 1.

mente disciplinati. Non si tratta né di un contratto di compravendita né di un contratto di prestazione di servizi. Di conseguenza nemmeno il regolamento determina per l'azione di cui trattasi un luogo di esecuzione. Conseguentemente non sussiste alcuna ragione per un'applicazione in via analogica.

49. Si deve così ritenere che, nel presente caso, il luogo di esecuzione vada determinato conformemente al diritto sostanziale che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito nella causa (*lex causae*).

B — *Sull'interpretazione della lex causae*

50. In linea di principio la disamina della *lex causae* non spetta alla Corte di giustizia, né all'avvocato generale. Occorre tuttavia sottolineare che «spetta al giudice nazionale conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un'interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto comunitario»³¹.

31 — Sentenza 26 settembre 2000, causa C-262/97, Engelbrecht (Racc. pag. I-7321, punto 38 e segg.), v. altresì sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135, punto 8), e 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punto 26).

51. Qualora dalla *lex causae* non derivi un'univoca soluzione, cosicché venga a crearsi per il giudice nazionale un margine di discrezionalità interpretativa, detto giudice deve, nell'ambito dell'interpretazione, osservare il diritto comunitario. In particolare in questa sede si deve pensare all'obiettivo di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, di legittimare un foro competente uniforme e prossimo alla controversia.

52. Onde trasporre nella presente causa dette riflessioni, siano consentite in questa sede due brevi osservazioni.

53. Da una parte, il giudice di rinvio verificherà indubbiamente se una analoga questione relativa al luogo di esecuzione di un'obbligazione di non fare sia già stata oggetto di procedimenti giudiziari, nei quali abbia trovato applicazione soltanto il diritto nazionale³². La soluzione trovata in quella sede dovrebbe essere trasposta nel presente caso.

32 — Nell'ambito delle richieste di risarcimento danni per disdetta di contratti di concessione esclusiva per inosservanza dei termini di preavviso, i tribunali belgi sembrano propensi a far rientrare l'obbligo di risarcire i danni nell'obbligazione contrattuale principale (sentenze della Cour d'appel di Mons 21 dicembre 1998 (*Journal des tribunaux*, 1999, 275, 276), del Tribunal de commerce di Bruxelles 29 maggio 1990 (*Revue de Droit Commercial Belge*, 1992, 907, 911) e della Cour d'appel di Bruxelles 20 aprile 1988 (G. Bogaert & P. Maeyaert, *Distributierecht — Droit de la distribution*, 1987-1992, Kluwer, 1994, 114, 117).

Sembra possibile altresì — come anche nel diritto tedesco (v. già la sentenza del Reichgericht 6 maggio 1902, causa p. III 19/02, RGZ 51, 312, 313 e segg., e la sentenza del Bundesgerichtshof, 6 novembre 1973, causa VI ZR 199/71, *Neue Juristische Wochenschrift* 1974, 410, 411), — tener conto del domicilio del debitore. Il diritto comunitario non si oppone indubbiamente ad alcuna di tali due soluzioni.

54. Dall'altra, bisognerebbe considerare se, secondo il presente contratto, il luogo di esecuzione non vada cercato là ove andava presentata l'offerta oggetto del contratto. La concorrenza era possibile solo qualora in tale luogo venisse presentata un'offerta concorrenziale. Se il luogo di presentazione dell'offerta si trovava in Camerun, conformemente a detta soluzione sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 5, punto 1 della Convenzione poiché il Camerun si trova fuori dell'Unione europea. Il foro competente sarebbe, allora, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles quello del domicilio del convenuto³³.

giurisprudenza sul foro competente in materia di delitti ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles. La Corte di giustizia ha dichiarato in proposito che la nozione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (...) in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti, deve essere interpretata nel senso che la vittima può esperire nei confronti dell'editore un'azione di danni sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo ove è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito»³⁴.

C — Riduzione dell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles

55. Se il giudice di rinvio non dovesse ritenere ammissibile alcuna delle soluzioni prospettate in conformità al diritto belga, cosicché non potesse essere determinato un unico luogo di esecuzione, si porrebbe infine la questione se l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles possa effettivamente essere applicato.

57. Un'interpretazione in tal senso dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles condurrebbe tuttavia all'insoddisfacente risultato che in casi simili a quello pendente sarebbe aperta la strada ad una pluralità di fori competenti.

56. Sarebbe qui da prendere in considerazione un'applicazione per analogia della

58. La moltiplicazione dei fori competenti sarebbe esclusa qualora la Corte di giustizia

33 — V. sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions/Humbert (Racc. pag. 341, punto 19).

34 — Sentenza 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill (Racc. pag. I-415).

limitasse l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles ai casi in cui la *lex causae* conduca ad un *unico foro competente* per l'obbligazione oggetto della controversia.

59. La Corte di giustizia ha già fatto propria un'interpretazione restrittiva dei fori competenti di cui all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles, considerandoli deroghe al principio generale della competenza del giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto ai sensi dell'art. 2 della Convenzione³⁵.

60. Anche l'avvocato generale Léger si è già espresso nella causa *Leathertex* sull'opinione secondo cui l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non dovrebbe trovare applicazione qualora la sua applicazione risulti contraria agli obiettivi della Convenzione. Occorre concordare con il suddetto avvocato generale, laddove dichiara: «Non si può ostacolare l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione per motivi diversi da quelli stabiliti dal suo proprio ambito di applicazione, anche quando l'uso che l'attore prevede di farne [nella causa *Leathertex*] conduce ad una determinazione delle competenze giurisdiziarie che non è conforme ai principi della Convenzione, ma corrisponde alla scelta dell'attore»³⁶. Tale norma non contempla una simile restrizione del proprio ambito di applicazione.

61. Nel caso presente si evince tuttavia non solamente dagli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, ma altresì dal testo dell'art. 5, punto 1, in tutte le versioni linguistiche³⁷ applicabili, che il foro competente del luogo di esecuzione si riferisce ad un *unico luogo*. Si parla sempre solo di un luogo e non di più luoghi.

62. Quindi un'interpretazione strettamente letterale corrisponde nel presente caso agli obiettivi della Convenzione di Bruxelles. Se un'obbligazione contrattuale riguardasse contemporaneamente più luoghi di adempimento, allora le parti non sarebbero più in grado di prevedere innanzi a quale giudice dovrebbero agire. Inoltre, risulterebbero necessariamente competenti fori che non potrebbero più considerarsi prossimi alla controversia.

63. Di conseguenza l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles è esclusa quando, secondo il diritto che disciplina l'obbligazione litigiosa, in forza delle norme di conflitto del giudice investito della causa, non sussista per detta obbligazione un unico luogo di esecuzione, bensì sussistano molteplici luoghi di esecuzione equivalenti, a scelta.

35 — Sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, *Kalfelis* (Racc. pag. 5565, punto 19), e *Six Construction/Humbert*, citata alla nota 33 (punto 18).

36 — Conclusioni *Leathertex*, citate alla nota 16 (paragrafo 79).

37 — All'epoca dell'introduzione della causa, avvenuta il 19 agosto 1987, erano vigenti la versione tedesca, danese, inglese, francese, italiana e quella olandese.

VIII — Conclusione

64. Suggestisco perciò alla Corte di statuire come segue:

- «1) In applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il luogo di esecuzione deve essere determinato conformemente al diritto sostanziale che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito nella causa.

- 2) Il giudice nazionale deve interpretare la disciplina conseguentemente applicabile, relativa al luogo di esecuzione, in modo quanto più possibile conforme alle esigenze del diritto comunitario ed in particolare agli obbiettivi della Convenzione di Bruxelles, nella fattispecie all'obbiettivo di determinare un foro competente unico che presenti il collegamento più stretto con la controversia.

- 3) L'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles è esclusa qualora in base al diritto che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, non sussista per detta obbligazione un unico luogo di esecuzione bensì sussistano molteplici equivalenti luoghi di esecuzione a scelta».